



## **RAVVEDIMENTO OPEROSO** **DIRITTO ANNUALE 2021**

Il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al **Regolamento Consiliare n. 15 del 28/10/2005**, per ultimo modificato con Delibera n. 10 del 30/04/2015, scaricabile dal sito [www.rc.camcom.gov.it](http://www.rc.camcom.gov.it) (diritto annuale/normativa). Tuttavia, **l'impresa** che non ha provveduto al pagamento nei termini fissati dalla legge **può sanare spontaneamente la violazione commessa**, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili ai sensi del D.Lgs. 472/97, del DM. 54/2005 e del citato Regolamento.

Il ravvedimento operoso (istituito dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97) consente all'impresa di applicare autonomamente una **sanzione ridotta**, nel caso in cui *"la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza"*.

Il ravvedimento operoso quindi consente di **regolarizzare** le violazioni commesse **versando quanto segue mediante modello F24 TELEMATICO** (sezione IMU e altri tributi locali) **ENTRO UN ANNO dalla scadenza del termine ordinario (30 GIUGNO 2021)** e cioè entro il

**30 GIUGNO 2022 (\*)**

- 1) il **diritto annuale (RC-3850)** dovuto e non versato oppure versato in misura insufficiente;
- 2) gli **interessi legali (RC-3851)** calcolati sull'importo di cui al punto 1, al tasso dello **0,01%** annuo per i giorni compresi tra la data di scadenza del termine di versamento ed il 31/12/2021 nonché al tasso dell'**1,25%** per i giorni compresi tra l'01/01/2022 ed il giorno in cui sarà effettuato il pagamento di quanto dovuto per il presente ravvedimento (*oppure fino al giorno in cui è stato versato il diritto annuale seppur in ritardo rispetto al termine di scadenza*);
- 3) la **sanzione (RC-3852)** del **6%** sull'importo del diritto annuale di cui al punto 1.

| <i>codice ente</i> | <i>codice tributo</i> | <i>annualità di riferimento</i> | <i>importi a debito versati</i> |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| RC                 | 3850                  | 2021                            | DIRITTO ANNUALE                 |
| RC                 | 3851                  | 2021                            | INTERESSI                       |
| RC                 | 3852                  | 2021                            | SANZIONE 6%                     |



In presenza di **VERSAMENTI PARZIALI EFFETTUATI ENTRO IL TERMINE LUNGO** cioè entro il termine fissato per regolarizzare mediante maggiorazione dello 0,40% (30/07/2021) il diritto annuale da versare per avvalersi del ravvedimento si calcola detraendo il diritto annuale parzialmente versato dal diritto annuale complessivamente dovuto per l'annualità 2021 già maggiorato dello 0,40%; in questi casi: la sanzione 6% dovrà essere calcolata su tale differenza e cioè sul tributo diritto annuale da versare, gli interessi legali decorreranno dalla data di scadenza del termine lungo (30/07/2021) e l'impresa potrà avvalersi del **ravvedimento operoso entro un anno dalla data di scadenza del termine lungo quindi entro l'01/08/2022** (dato che il 30/07/2022 cade di sabato)

E' possibile inoltre regolarizzare, entro gli stessi termini, gli eventuali **RAVVEDIMENTI INCOMPLETI** cioè quei versamenti (comprensivi di codice 3852) **effettuati entro il termine annuale per avvalersi del ravvedimento**, che per **errori di calcolo** non sono sufficienti a sanare le violazioni commesse in quanto la **somma complessivamente versata** (diritto annuale, sanzioni e interessi) è comunque **inferiore al totale dovuto**; in questi casi il ravvedimento già effettuato si considera perfezionato con riferimento alla quota parte del diritto annuale (*comprensivo o meno della maggiorazione a seconda della data del versamento originario*) proporzionata all'importo complessivamente versato a vario titolo mentre per la restante parte di tributo non sanato è possibile applicare, sempre entro un anno, un ulteriore ravvedimento secondo le regole generali di cui sopra (art. 12 del citato Regolamento).

L'eventuale **RAVVEDIMENTO EFFETTUATO OLTRE IL TERMINE ANNUALE** non consente di regolarizzare la posizione debitoria dell'annualità di riferimento in quanto, decorsi tali termini, **il contribuente decade, per legge, dal beneficio della riduzione della sanzione al 6%**; in tal caso saranno irrogate dalla Camera le sanzioni di cui al citato Regolamento Consiliare n. 15/2005 mediante iscrizione diretta a ruolo (*cartella*) oppure mediante notifica di atto contestuale di accertamento ed irrogazione (*busta verde*).

Pertanto, decorso il termine annuale per avvalersi del ravvedimento operoso, **l'impresa avrà solo la possibilità di presentare** (prima che la Camera irroghi le sanzioni) l'apposita richiesta di regolarizzazione della posizione debitoria (**MODELLO 4** scaricabile dal sito camerale al link indicato tra parentesi (<https://www.rc.camcom.gov.it/P42A0C349S145/Diritto-annuale.htm>); tale istanza consente all'impresa, se autorizzata per iscritto dall'Ufficio diritto annuale, di sanare la violazione, oltre i termini previsti per il ravvedimento, versando la **sanzione minima del 30%** e di beneficiare della relativa **riduzione** (24% anziché 30%) se, prima di presentare la suddetta istanza sia stato effettuato il pagamento totale del diritto annuale dovuto per l'annualità di riferimento.

(\*) **Si applicano** al termine di versamento del diritto annuale le **PROROGHE** dei termini di pagamento delle imposte per le società che possono approvare il **bilancio** oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed alle società con **esercizio non coincidente con l'anno solare**. Inoltre è automaticamente applicabile al diritto annuale 2021 la **proroga** dei termini di versamento al **15 settembre 2021** disposta, solo per alcune tipologie di soggetti, dall'articolo 9-ter, del **decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106**: l'art. 8, comma 2, del D. M. 11 maggio 2001 n.359 stabilisce infatti che il diritto annuale dovuto dai contribuenti **“è versato, in un'unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte.”** per cui anche il termine di versamento del diritto annuale è prorogato in caso di proroghe del termine soprarichiamato. Il termine del 15 settembre 2021 è fisso: non è possibile fruire di ulteriori 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%. Inoltre si evidenzia che i **soggetti iscritti in corso d'anno** devono versare il diritto annuale dovuto per la prima annualità entro 30 giorni dalla data di invio della domanda di iscrizione e, pertanto, possono avvalersi del ravvedimento lungo entro un anno da tale termine di versamento.



Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Reggio Calabria  
via Tommaso Campanella n. 12 – 89125 Reggio Calabria  
tel. 0965/384203 - fax 0965/384200  
P.E.C.: [dirittoannuale@rc.legalmail.camcom.it](mailto:dirittoannuale@rc.legalmail.camcom.it)